

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **COSTA**

Modifica all’articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati

Presentata il 26 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso 2 luglio 2019 la Camera dei deputati ha respinto una proposta di legge (atto Camera n. 1206, presentato il 27 settembre 2018 dallo stesso firmatario della presente proposta di legge), iscritta nel calendario dei lavori nell’ambito della quota riservata all’opposizione, che affrontava il tema — troppo spesso trascurato — dell’ingiusta detenzione.

Partiamo dai numeri: dal 1992 ad oggi, circa 28.000 persone hanno ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione, moltissime non l’hanno ottenuta e molte altre non l’hanno neanche richiesta. Questi sono numeri che fanno riflettere, così come deve far riflettere la somma che lo Stato italiano ha speso dal 1992 ad oggi per il risarcimento in caso di ingiusta detenzione: oltre 800 milioni di euro.

L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo fondamento costi-

tuzionale nei principi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell’articolo 24 della Costituzione, che — al quarto comma — attribuisce al legislatore il compito di determinare « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ». Inoltre, l’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della stessa Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, agli articoli 314 e 315

prevede uno specifico procedimento per « compensare », in chiave solidaristica (articolo 2 della Costituzione), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, ovvero la riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

All'origine di questo fenomeno gravemente e colpevolmente sottovalutato c'è soprattutto una custodia cautelare applicata anche per lunghi periodi, spesso con eccessiva leggerezza e con scarso senso di responsabilità, salvo poi risolversi il processo in un'assoluzione o in un proscioglimento.

Come dimostra la ricca casistica di errori giudiziari contenuta nell'archivio del sito *errorigiudiziari.com*, a cura di Benedetto Lattanzi e di Valentino Maimone, la maggior parte di queste persone viene arrestata in piena notte, condotta in carcere senza troppe spiegazioni, proiettata in prima pagina o sui titoli dei giornali, per poi vedersi dichiarare « ingiusta » la privazione della libertà. La riparazione per ingiusta detenzione non basta, non può bastare. Prima che la vicenda processuale sia conclusa, dopo diversi anni, la vittima spesso ha perso il lavoro, gli amici, qualche volta perfino la famiglia, sempre la credibilità e la fiducia altrui.

Quale somma potrebbe mai risarcire un'esperienza capace di incidere così pesantemente nella mente e nel corpo, fino a causare conseguenze difficilmente eliminabili? Chi è stato in carcere da innocente racconta di essere stato soggetto a crisi di panico, notti insonni e difficoltà relazionali anche a distanza di anni.

Il citato provvedimento che Forza Italia aveva portato all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati nel 2019 – e che oggi, nei termini regolamentari, ripropone attraverso la presente proposta di legge – pone una domanda e una riflessione: di fronte a tali situazioni che colpiscono le famiglie, l'attività lavorativa, la credibilità di soggetti che entrano nel sistema carcerario o la cui libertà personale viene ingiustamente limitata, può essere ammissibile che a pagare per gli errori del magistrato, in sede di valutazione dei presupposti per l'applica-

zione delle misure detentive, sia sempre e soltanto lo Stato (cioè, in ultima analisi, i cittadini stessi)?

Se lo Stato riconosce che c'è stata un'ingiustizia, è corretto che affronti e valuti che cosa non ha funzionato: se qualcuno ha sbagliato, se l'errore è stato inevitabile, se c'è stata negligenza o superficialità, se chi ha sbagliato deve essere chiamato a una valutazione disciplinare.

Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si chiede di modificare l'articolo 315 del codice di procedura penale, prevedendo che la sentenza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza. Troppo spesso, infatti, accade che le ragioni che hanno determinato errori, anche gravi, non siano rilevate, come occorrerebbe, sul piano disciplinare o restino prive di conseguenze in sede di decisione sugli avanzamenti di carriera.

La novella, per ovviare a questa mancanza, introduce l'obbligo dell'immediata trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione, cosicché gli organi titolari dell'azione disciplinare non possano sottrarsi all'accertamento e alla valutazione della vicenda che ha condotto all'indennizzo per ingiusta detenzione.

Quella che si propone appare una norma di civiltà che, purtroppo, è stata respinta dall'Assemblea e che Forza Italia intende riproporre all'attenzione della Camera dei deputati, sperando in un supplemento di riflessione, per affrontare con la dovuta serietà un tema, lo si ribadisce, gravemente e colpevolmente sottovalutato, abbandonando la cultura della comoda deresponsabilizzazione a favore di un più diretto e penetrante controllo sull'operato del magistrato, che – non va dimenticato – in questa materia applica misure che incidono sui più importanti diritti costituzionali delle persone.

L'articolo 2 interviene poi sul decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, inserendo

tra gli illeciti disciplinari il fatto di aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restri-

zione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza ».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale ».

